Cassazione penale sez. I, 25/03/2026, (ud. 25/03/2026- dep. 25/03/2026) - n. 11283

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ge.Ik. nato in Nigeria il (Omissis); C.U.I. (Omissis)

avverso il decreto del 27/02/2026 della Corte di appello di Palermo

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Raffaele Piccirillo, che conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 27 febbraio 2026, la Corte di appello di Palermo ha convalidato il decreto di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di T emesso dal Questore di T in data 24/02/2026 nei confronti di Ge.Ik., sottoposto a trattenimento ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 142/2015 in quanto richiedente la protezione internazionale, domanda già respinta dall'apposita Commissione territoriale ma con decisione la cui efficacia è stata dichiarata automaticamente sospesa, a seguito della presentazione del ricorso giurisdizionale contro il diniego della protezione.

La Corte, interrogato il trattenuto e richiamato il contenuto dell'art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 142/2015, ha ritenuto ancora sussistenti i presupposti del trattenimento originariamente disposto, avendo il richiedente impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale, emesso dalla Commissione territoriale di T, ma essendo privo di passaporto e di un domicilio idoneo per il proprio rintraccio, ed avendo egli, in precedenza, dichiarato generalità false.

Ha dichiarato irrilevante l'osservazione del medesimo circa l'assenza di condanne definitive e la pendenza di un procedimento penale sospeso a seguito della concessione dell'istituto della messa alla prova, come sottolineato nella memoria, perché il trattenimento non è stato disposto per la sua pericolosità sociale.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Ge.Ik., per mezzo del suo difensore avv. Angelo Raneli, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione, con riferimento agli artt. 6 D.Lgs. n. 142/2015 e 13, comma A-bis, D.Lgs. n. 286/1998.

La Corte ha omesso di pronunciarsi sull'attualità del pericolo di fuga, nonostante i nuovi elementi evidenziati all'udienza per la proroga del trattenimento, in particolare il fatto di avere in corso di svolgimento un programma di messa alla prova, sino ad oggi attuato in modo positivo, come attestato dall'ente presso cui presta il servizio.

Tale comportamento dimostra l'assenza del pericolo di fuga, essendosi egli sempre reso reperibile ed essendosi presentato spontaneamente presso il Commissariato di Partinico per reiterare la domanda di protezione internazionale, già respinta nel 2022, nonché non essendo stato mai emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione.

La Corte ha valutato la rilevanza della documentazione depositata dal ricorrente solo in relazione ai presupposti indicati dall'art. 6, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 142/2015, in merito alla sua pericolosità, e non con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. d) D.Lgs. cit.

La sua motivazione, che deduce tale pericolo automaticamente dalla mancanza di passaporto, è una motivazione meramente apparente, essendo stata omessa ogni valutazione rispetto alla situazione concreta del ricorrente, con particolare riferimento al procedimento di messa alla prova in corso.

3. Il Ministero dell'Interno, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La doglianza relativa alla inesistenza o mera apparenza della motivazione è ammissibile, quale violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Questa Corte ha affermato la piena applicabilità, alla disciplina dei trattenimenti, dei principi giurisprudenziali in tema di insussistenza e apparenza della motivazione, in quanto costituenti vizio di violazione di legge penale e processuale, per il quale è consentito il ricorso in cassazione: come stabilito da Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362-03, "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice".

2.1. La motivazione del provvedimento impugnato, però, non presenta tale vizio, essendo questo motivato in maniera approfondita, logica e conforme ai principi normativi e giurisprudenziali, nel valutare la sussistenza del pericolo di fuga per la mancanza del passaporto, ovvero di un documento di identità equipollente, valido per l'espatrio.

La Corte di appello, infatti, ha applicato il disposto dell'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, nella parte in cui stabilisce che "il richiedente è trattenuto", in attesa della decisione definitiva sulla sua domanda di protezione internazionale, quando debbano determinarsi gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale, con necessità di trattenimento, e "sussiste il rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Quest'ultima norma stabilisce che "si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b)", che legittima il trattenimento ai sensi del citato art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, in caso di "mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità". Il legislatore, quindi, ha stabilito una presunzione di pericolo di fuga nel caso del mancato possesso, da parte dello straniero, di un passaporto o documento equipollente in corso di validità, presunzione che appare non irragionevole, dal momento che tale mancanza impedisce l'immediata identificazione dello straniero, non solo quanto ai suoi dati anagrafici ma soprattutto quanto alla sua nazionalità, facilitando così il suo nascondimento e facendo sorgere il pericolo di fuga.

Il presente quadro legislativo impone, pertanto, di ritenere che la mancanza del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio costituisca un elemento che deve essere necessariamente valutato per procedere alla convalida o meno del provvedimento di trattenimento disposto al fine di procedere all'accertamento dell'identità del trattenuto e di reperire documenti validi per l'espatrio, come nel presente caso.

La Corte di appello, pertanto, si è conformata al disposto normativo valutando, nell'ambito della sua competenza a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del trattenimento, l'esistenza della condizione stabilita dall'art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, richiamante l'art. 13, comma 4-bis, lett. a), T.U.I., cioè la mancanza del passaporto o di altro documento equipollente, che determina ex lege il pericolo di fuga, con il conseguente obbligo di trattenimento, e convalidando il relativo provvedimento di proroga.

3. Il ricorso non si confronta con questa motivazione, in quanto il ricorrente sostiene la carenza o mera apparenza della motivazione per non essere stata l'attualità del pericolo di fuga valutata sulla base della documentazione da lui depositata, attestante il corretto svolgimento, ancora in corso, di una procedura di messa alla prova, da cui deriverebbe l'assenza del pericolo di fuga.

Questa prospettazione è manifestamente infondata, oltre che non corrispondente alle argomentazioni del provvedimento impugnato.

Tali documenti, come ritenuto dal giudice procedente, possono attestare un'assenza di pericolosità sociale del ricorrente, ma non incidono sul presupposto del suo trattenimento, che consiste esclusivamente nella sua mancanza di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, la cui persistenza dimostra l'attualità del pericolo di fuga, secondo la presunzione stabilita dalle norme sopra citate.

Il ricorrente non contesta tale aspetto, e quindi la effettiva motivazione della convalida della proroga del trattenimento, in quanto non afferma l'erroneità della valutazione circa l'assenza di tali documenti, né indica il possesso di un documento equipollente di cui la Corte di appello non abbia tenuto conto, e neppure sostiene l'esistenza di motivi che imporrebbero il superamento della predetta presunzione normativa del rischio di fuga.

4. Anche l'affermata rilevanza della pendenza di una procedura di messa alla prova è infondata.

La sottoposizione alla procedura di messa alla prova a seguito della commissione di un reato, provata documentalmente, non incide sulla legittimità del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, come non illogicamente affermato dalla Corte di appello, e non crea una situazione di contrasto con l'esecuzione del trattenimento stesso. La temporanea privazione della libertà personale, infatti, interviene nei limiti consentiti dall'art. 13 Cost., e nell'ambito di una procedura sollecitata dallo straniero stesso, quale il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale.

Essa, inoltre, non impedisce la prosecuzione della messa alla prova, che viene solo sospesa, come già disposto dal giudice che l'ha concessa, e riprenderà al termine del periodo di trattenimento, potendo ugualmente realizzare l'effetto estintivo del reato, previsto dall'art. 168-ter cod. pen.

Il trattenimento, pertanto, non viola la vita privata dello straniero, come richiesto dall'art. 8 CEDU, ed è legittimo anche alla luce di tale norma sovranazionale, in quanto costituente una misura finalizzata alla piena identificazione del soggetto, sempre necessaria alla sicurezza nazionale. Non sussistono neppure le condizioni ostative stabilite dall'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998, nella misura in cui questa norma può ritenersi applicabile.

Non può, infine, ritenersi operante, nel presente caso, il principio stabilito da questa Corte, secondo cui "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, è illegittimo il trattenimento del destinatario di un provvedimento di espulsione il quale, raggiunto da un ordine di esecuzione di pena detentiva con contestuale sospensione, si trovi libero in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, in quanto l'apertura della fase dell'esecuzione penale costituisce titolo di permanenza sul territorio che, rendendo ineseguibile il provvedimento di espulsione, spezza il necessario nesso funzionale con il trattenimento" (Sez. 1, n. 1039 del 09/01/2026, Rv. 289237), dal momento che, nel presente caso, non si pone una questione di inespellibilità del soggetto, non essendo stato adottato alcun provvedimento di espulsione, che peraltro dovrebbe essere preceduto dal nulla-osta rilasciato dal giudice penale procedente, stante l'attuale pendenza di un procedimento penale, e non si verte in una procedura di esecuzione penale.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2026.